



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Personale
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 16 di data 07/02/2018

OGGETTO:	DIPENDENTE MENEGHELLI ENRICO, ASSISTENTE TECNICO, CATEGORIA C, LIVELLO BASE, PRESSO IL SERVIZIO PATRIMONIO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL GIORNO 1° MAGGIO 2018.
-----------------	---

Relazione.

L'art. 32, comma 1, lettera d) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. dispone che l'estinzione del rapporto di lavoro avviene a seguito del raggiungimento dei limiti d'età, secondo le norme previste per i dipendenti civili dello Stato ovvero al compimento del sessantacinquesimo anno d'età.

L'articolo 2 comma 5 del D.L. 101/2013, convertito con legge 30.10.2013 n. 125, prevede la possibilità del superamento del predetto limite ordinamentale solamente per consentire all'interessato di conseguire "i requisiti per il diritto a pensione".

L'art. 69 del c.c.p.l. di data 20 ottobre 2003 e ss.mm., al comma 3, prevede che nel caso di cessazione per compimento dei limiti di età o di servizio, la risoluzione del rapporto è preceduta da comunicazione scritta dell'Amministrazione ed opera a decorrere dalla data di effettivo percepimento del trattamento pensionistico, salvo che l'interessato chieda, con domanda da presentarsi almeno due mesi prima del compimento del limite massimo di età, di essere mantenuto in servizio fino a maturazione dei requisiti minimi richiesti per la pensione di vecchiaia. Nel caso di cessazione per compimento dei limiti di servizio, l'Amministrazione può risolvere il rapporto con comunicazione scritta, salvo domanda dell'interessato, da prodursi novanta giorni prima della data di cessazione per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima. L'Amministrazione si esprime sulla permanenza entro l'iniziale data di risoluzione comunicata al lavoratore.

Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, e con il decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012 n. 14, ha introdotto una riforma strutturale del sistema pensionistico, che incide sia sui requisiti di accesso, sia sul calcolo dei trattamenti.

La nuova disciplina, modificata con la legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) e ss.mm. prevede i requisiti specifici anagrafici e contributivi necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per quanto attiene alla pensione di vecchiaia, l'art. 24, commi 6 e 7, del citato D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 e ss.mm., definisce i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01/01/2013, già disciplinati dall'art. 12 del D.L. 78/2000 e dai decreti MEF dd. 06/12/2011 e 16/12/2014

Alla luce della normativa surrichiamata, il requisito dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria per l'anno 2018, risulta essere di 66 anni e 7 mesi congiuntamente ad un'anzianità contributiva non inferiore ad anni 20.

Il signor Meneghelli Enrico, nato a Riva del Garda (Tn) il giorno 27 settembre 1951, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Arco, con la qualifica di assistente tecnico, cat. C, livello base, presso il Servizio Patrimonio, in data 27 aprile 2018 raggiungerà il requisito per il diritto a pensione in quanto compirà i sessantasei anni e sette mesi di età e risulta in possesso del requisito minimo di anzianità contributiva richiesto per la pensione di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva minima).

Con lettera del 17 gennaio 2018, protocollata il data 19 gennaio 2019 al n. 2343 e ricevuta dall'interessato in pari data, l'amministrazione comunale ha, pertanto, comunicato al dipendente stesso la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età con decorrenza 1° maggio 2018 (ultimo giorno di lavoro 30 aprile 2018).

Il Servizio Personale ha proceduto alla verifica dell'anzianità di servizio maturata dal signor Meneghelli Enrico, sulla base della documentazione agli atti, accertando - alla data di cessazione prevista per il giorno 30 aprile 2018 – ultimo giorno di servizio - il possesso del requisito minimo di anzianità contributiva pari a 20 anni.

La comunicazione di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro rispetta i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 70 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003 e ss.mm., il quale – per la categoria C - prevede una durata di preavviso pari a tre mesi.

Con il presente provvedimento, si prende quindi atto della cessazione dal servizio del dipendente signor Meneghelli Enrico, a causa di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età con decorrenza 1° maggio 2018 (ultimo giorno di lavoro 30 aprile 2018), avendo lo stesso raggiunto i requisiti per il trattamento di pensione vecchiaia (requisito 2018: 66 anni e 7 mesi, con 20 anni di anzianità contributiva).

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011;

visto il decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012 n. 14;

vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147;

vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 113;

visto l'articolo 1, comma 194 della legge 232/2016;

visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per l'anno 2018;

visto l'articolo 42 dello Statuto comunale che prevede in caso di assenza o temporaneo impedimento del dirigente, che le sue funzioni siano svolte dal segretario comunale;

vista la delibera della Giunta Comunale n. 61 di data 2 maggio 2017, esecutiva, di assunzione a tempo determinato del dott. Stefano Lavarini, cui conferire l'incarico di Dirigente dell'Area servizi con funzioni di Vice segretario;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla

legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 ed in particolare l'articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017, riferito al triennio 2017-2019;

vista la deliberazione n. 189 di data 28 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha approvato il "Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2018";

visto l'articolo 191 del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm., nonché, per la parte ancora applicabile, l'art. 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;

DETERMINA

1. di prendere atto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età del dipendente signor Meneghelli Enrico, nato a Riva del Garda (Tn) il giorno 27 settembre 1951, assistente tecnico, categoria C, livello base, presso il Servizio Patrimonio, con decorrenza **1° maggio 2018** (ultimo giorno di lavoro 30 aprile 2018), avendo lo stesso raggiunto i requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della pensione di vecchiaia (requisito 2018: 66 anni e 7 mesi, con 20 anni di anzianità contributiva);
2. di dare atto che il dipendente, informato in merito, è tenuto alla presentazione della domanda di pensione per via telematica o personalmente o tramite un Ente di patronato;
3. di dare atto che il Servizio stipendi predisporrà la documentazione necessaria per la liquidazione della pensione;
4. di precisare che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c., in base ai quali le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.

IL SEGRETARIO GENERALE
VICESEGRETARIO GENERALE

dott. Stefano Lavarini

Determinazione n. 16 del 07/02/2018

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Personale - Bertamini Giovanna

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Dirigente Area Tecnica

Segretario Generale

Ufficio Presenze

Ufficio Stipendi
